



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto di Napoli

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di Napoli sottoscritto,

- VISTI** gli artt. 30, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** il dpcm. 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n.616";
- VISTO** il decreto dirigenziale n.117 del 5 luglio 2010 – della Regione Campania - Rettifica al d.d. n.238 del 30 dicembre 2009, di approvazione dell'elenco delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. 24/07/1977, n.616, e dell'art. 105, comma 2, lett. l), d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, ai fini della revisione del dpcm del 21 dicembre 1995;
- VISTO** l'art. 104, comma 1, lett v), del D.Lgs 112/98;
- VISTO** l'art. 134 del D.Lgs 66/2010;
- VISTO** il d.m. del 7 agosto 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il quale è stato istituito il Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola, nel golfo di Napoli;
- VISTO** il d.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 – "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n.963 – Disciplina della Pesca Marittima";
- VISTO** il d.lgs n.4/2012 – "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n.96";
- VISTA** l'ordinanza n.16, in data 14 luglio 2004 dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 152 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 29/09/2015, con cui sono stati variati i limiti territoriali marittimi del Circondario Marittimo di Napoli;
- VISTO** il Dp. prot. n°82/022468/1° del 03 aprile 2002 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante il modello di ordinanza di sicurezza balneare da adottare;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n°85 del 29.05.2024;
- VISTO** il Dp.prot. n°54363 in data 16.04.2025 col quale il Comando generale del Corpo, nel trasmettere la nota n°13384 in data 16.04.2025 a firma del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito indicazioni in merito all'individuazione della stagione balneare ed alla redazione delle ordinanze di sicurezza balneare;
- CONSIDERATO** che nelle sopra citate disposizioni, ai fini dell'obbligatorietà del servizio di salvataggio (assistenza bagnanti), la "stagione balneare" viene definita come il periodo intercorrente tra il terzo sabato del mese di maggio ed il terzo sabato del mese di settembre e ciò allo scopo di addivenire ad un'individuazione uniforme sul territorio nazionale di tale periodo, ed in attesa dell'emanazione di uno specifico provvedimento;
- CONSIDERATO** altresì che nelle indicazioni fornite con la nota a firma del Sig. Ministro si legge che ferme restando "le determinazioni delle Regioni e degli enti locali per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio

marittimo, resta inteso che, al di fuori del predetto periodo della stagione balneare, potrà essere consentita l'apertura delle strutture balneari per ristorazione, fini elioterapici, ecc.”;

CONSIDERATO inoltre, che, in attesa dell’emanazione di una norma uniforme a livello nazionale, la vigente disciplina della stagione balneare come individuata dall’Ente gestore competente, laddove non coincidente con le indicazioni ricevute, potrebbe generare difficoltà interpretative, potendosi prevedere, in ragione delle consuetudini radicate nel tempo, un legittimo affidamento dell’utenza balneare rispetto all’effettiva presenza del servizio di assistenza bagnanti;

RITENUTO opportuno modificare la propria precedente Ordinanza di Sicurezza balneare n°25/2017 in data 28/04/2017, allo scopo di aggiornare, in coerenza con il vigente quadro normativo di settore e con le indicazioni ricevute, le ivi recate norme di disciplina in tema di sicurezza della navigazione e della balneazione di competenza dell’Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzo del demanio marittimo del Circondario marittimo di Napoli che ricomprende il territorio del Comune di Napoli;

ORDINA

Art. 1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Napoli, che ricomprende il territorio del Comune di Napoli.
2. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Napoli, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia Costiera, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **112 Numero Unico Emergenza, 1530 (chiamata gratuita)**, oppure via radio sul canale **16 VHF** oppure anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
3. Le seguenti disposizioni si applicano nel periodo della stagione balneare come definita dal competente Ente gestore. In caso di mancata individuazione, da parte dello stesso, il periodo di durata della stagione balneare è individuato in quello compreso tra il terzo sabato del mese di maggio ed la terza domenica del mese di settembre.
4. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per strutture balneari tutti gli esercizi commerciali, anche se parzialmente ricadenti in proprietà privata, che siano concessionari di arenili sui quali viene esercitata l’attività di stabilimento balneare, a prescindere dalla specifica indicazione di tale attività nello scopo della concessione.
5. Sono fatte altresì salve le vigenti disposizioni relative all’area rientrante nel Parco sommerso di Gaiola.

Art. 2
Zone di mare riservate ai bagnanti

1. la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle coste alte o a picco sul mare - non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni - è prioritariamente destinata alla balneazione.
2. Il limite della zona di balneazione dovrà essere segnalato dai concessionari di strutture balneari mediante il posizionamento, per tutto il fronte a mare della concessione, di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di 50 metri uno dall'altro parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a **3 (tre)**. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.

Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento.

Analogo obbligo è posto a carico dell'Ente gestore competente, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. In alternativa potranno utilizzarsi, previa comunicazione all'Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.

3. L'Ente Gestore competente per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree assentite in concessione, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto.
Il limite di tali acque sicure (**mt. 1,60 di profondità**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli regolari non superiore a **5 (cinque)** metri le cui estremità devono essere ancorate al fondo.
4. I soli Enti gestori in relazione alle spiagge libere, in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, conforme alle indicazioni di cui all'art. 4, comma 9, riportante la dicitura:

ATTENZIONE
**“BALNEAZIONE NON SICURA - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO”**
“LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' DI MT 1,60 - NON SEGNALATO”

A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a 5 metri.

5. Nelle zone di mare di cui al presente articolo, nelle ore comprese tra le ore 07.00 e le ore 20.00, è vietato:
 - a) navigare, con qualsiasi tipo di unità navale, windsurf e kite- surf compresi, fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché

pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti;

- b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Da tali divieti sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento.

I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

- 6. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, utilizzando gli appositi corridoi di lancio, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra).
- 7. È altresì vietato l'atterraggio dei surf, dei wind-surf, dei kite-surf e di ogni altro simile attrezzo, anche se diversamente denominato, negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree per l'atterraggio di tali mezzi da quelle destinate ai bagnanti.
- 8. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. È comunque vietato ai surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Art. 3

Zone di mare vietate alla balneazione

Anche al di fuori della stagione balneare, è sempre vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- e) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4

Servizio di salvataggio

- 1. Sulle spiagge libere a cura degli Enti gestori (salvo deroghe di cui ai commi successivi), e presso le strutture balneari nel periodo ed orari di funzionamento per il

pubblico, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

2. Se una struttura balneare intende operare **ai fini della balneazione** prima della data di inizio della stagione balneare stabilita **dall'Ente gestore competente**, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, esponendo uno o più cartelli, ben visibili dagli utenti e redatti in più lingue, recanti la scritta:

ATTENZIONE
“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”

3. L'Ente Gestore competente, nelle spiagge destinate alla libera fruizione, dovrà provvedere a garantire il servizio di salvataggio; qualora non vi provveda dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente prima dell'inizio della stagione balneare e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, conforme alle indicazioni del successivo comma 9, riportante la dicitura:

ATTENZIONE
“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

4. L'Ente Gestore competente dovrà altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.
5. Gli Enti gestori (salvo deroga di cui al precedente comma 3), i concessionari (singoli ed associati) di strutture balneari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso, assistenza e salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvataggio in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del D.M. n°85/2024, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato (eventualmente in consorzio con altre strutture limitrofe) in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo, da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.

L'assistente bagnante, ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza.

7. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente abilitato al salvamento deve:
 - a) indossare una maglietta di colore rosso riportante la scritta in colore bianco **“SALVATAGGIO”**;
 - b) essere dotato di un fischietto;

- c) non essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
- d) stazionare nella postazione di cui al successivo punto 2, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio che deve indicare la scritta "**SALVATAGGIO**";
- e) chiedere, anche tramite il concessionario, l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di turbative e fornire la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- f) segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (allegato "A");
- g) portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

8. **Sulle spiagge libere (salvo deroghe previste nei commi precedenti) e presso ogni struttura balneare**, deve essere predisposta una postazione di salvataggio posta nel punto mediano della zona di 80 metri di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri – nelle cui vicinanze devono essere prontamente disponibili:

- a) un binocolo;
- b) 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
- c) un paio di pinne;
- d) un megafono;
- e) un'unità idonea al servizio salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene; la stessa deve essere dotata di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- f) un pennone di altezza idonea per il posizionamento delle bandiere di cui al comma seguente.

9. In conformità al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), si incoraggiano i concessionari degli stabilimenti balneari e l'Ente gestore per le spiagge libere ad adottare una cartellonistica monitoria uniforme, chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento o degli apprestamenti previsti negli articoli precedenti, ma dovranno anche evidenziare in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona e dovranno adottare una simbologia standard ISO 207126.

In ossequio a tale sistema internazionalmente riconosciuto, i cartelli dovranno riportare in apposita legenda multilingue il seguente sistema di codifica che identifichi lo stato della balneazione:

Verde: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;

Gialla: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

A tale sistema di codifica dovrà corrispondere, a seconda delle circostanze, il colore della bandiera issata sul pennone di cui alla lettera f) del precedente comma 8. Tale pennone accompagnato dal cartello sopra descritto, sarà presente **obbligatoriamente** anche sulle spiagge libere oltre che presso gli stabilimenti balneari.

10. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:

- a) 3 bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
- b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
- c) un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
- e) tre cannule oro-tracheali;
- f) un tiralingua ed un apribocca.

11. In conformità alle specifiche previsioni dettate dall'Ente gestore competente con l'ordinanza richiamata in premessa, la fascia di arenile della larghezza di **metri 5 (cinque)** dalla battigia, essendo strumentale all'attività di soccorso deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento.

12. È data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all'unità destinata al servizio di salvataggio, una moto d'acqua (aquabike da soccorso, di seguito aquabike) del tipo a 3 (tre) posti con motorizzazione di ultima generazione (4 tempi), previa presentazione a questa Autorità Marittima, di formale istanza di utilizzo ed osservando le seguenti prescrizioni:

- a) indicare i nominativi ed i relativi titoli (corso di abilitazione alla conduzione dell'aquabike – brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio – patente nautica) del personale da impiegare;
- b) indicare le caratteristiche e dotazioni dell'unità;
- c) munirsi di polizza assicurativa (da allegare in copia) che oltre a prevedere la copertura R.C., sia tale da garantire la copertura assicurativa di tutte le persone trasportate;

- d) sottoscrivere l'assunzione di responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tal tipo di unità;
- e) posizionare un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio entro il quale l'aquabike può essere ancorata;
- f) destinare esclusivamente l'aquabike all'attività di salvamento, la quale colorazione dovrà dare risalto ai colori rosso e bianco e dovrà recare, su entrambi i lati, la scritta ben visibile "**SALVATAGGIO**" e "**RESCUE**";
- g) obbligarsi ad equipaggiare l'aquabike con personale abilitato come indicato nei precedenti capoversi;
- h) obbligarsi alla dotazione dell'aquabike di barella per il salvamento (omologata), dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto e sgancio della stessa per il trasporto a terra.

Durante l'uscita in mare con l'aquabike, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio, casco rigido protettivo (di tipo omologato), scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

L'aquabike, che deve essere mantenuta sempre in perfetta efficienza, deve essere dotata di:

- a) dispositivo di retromarcia;
- b) pinne;
- c) coltello;
- d) cima di traino con moschettoni;
- e) stacco di massa di scorta;
- f) fischiello;
- g) torcia stagna;
- h) strumento di segnalazione sonora;
- i) apparato radio di comunicazione VHF.

L'aquabike deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnante la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, ecc.). In ogni caso, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenendo idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

13. All'estremità della concessione, nei pressi della battigia, devono essere posizionati, a cura dei concessionari, due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; detti salvagente anulari devono riportare indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono.
14. Qualora sussistano condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione, oltre ad issare la bandiera in conformità alle indicazioni del precedente comma 9, deve essere diffuso un apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo mezzo di diffusione sonora.
15. Chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio, devono far pervenire entro la data di apertura della struttura balneare la scheda notizie di cui all'allegato B alla Capitaneria di porto di Napoli. In caso di cambio del personale che effettua la sorveglianza durante la stagione balneare, dovrà essere inviata, stessi mezzi, una nuova scheda con i nuovi dati.
16. Fermi restando i profili di responsabilità ascrivibili agli Enti Gestori per le aree demaniali marittime non in concessione, i concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono inoltre segnalare all'Autorità Marittima – anche attraverso il numero di emergenza nazionale **1530** - la presenza, anche solo sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone in mare o sulle spiagge, apponendo, nel contempo, appositi cartelli/segnali galleggianti.

Art. 5

Disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

1. Oltre quanto previsto nel precedente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di:
 - a) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - b) apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute sempre pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al comma 10 del precedente articolo.
2. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree fino al battente del mare e anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

Art. 6

Disciplina della pesca

1. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
2. Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, qualsiasi tipo di pesca anche subacquea, fatti salvi gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione.
3. È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

Art. 8
Prescrizioni particolari

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Napoli, durante il periodo di balneazione, è vietato:
 - a) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - b) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o di minor affluenza di persone) e di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili.
 - c) Nella zona di mare fissata in 500 mt. dalle coste alte o a picco e 1000 mt. dalle spiagge, allo scopo di non arrecare disturbo alle attività da spiaggia (con rumore, moto ondoso etc.) le unità a motore devono procedere a velocità limitata, non superiore a 10 nodi e comunque in dislocaimento.
 - d) Nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve le diverse disposizioni vigenti in materia, è vietato effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare o sulle spiagge.

L'eventuale scarico dei liquami non trattati – per le unità da diporto omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 e dotate di servizi igienici – deve avvenire in ottemperanza alle norme della Convenzione MARPOL con particolare riguardo alle modalità ed alla distanza dalla costa.

Art. 9
Deroghe

1. La Capitaneria di porto di Napoli potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 17/05/2025 ed abroga, per i soli articoli in contrasto con lo stesso, la precedente Ordinanza in materia di sicurezza della balneazione n°25/2017 in data 28/04/2017, nonché ogni altro analogo provvedimento che sia con essa in contrasto.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'area rientrante nel Parco sommerso di Gaiola.
3. Copia della presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari/Comune interessato in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo *on-line* della

Capitaneria di porto di Napoli, del Comune di Napoli e dell'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale.

5. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, in tali casi, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi:
- a) degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
 - b) degli artt. 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171;
 - c) degli artt. 7 e 10 del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n.04;
 - d) degli artt. 650 e 673 del Codice Penale.

Napoli, data della registrazione

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.A (CP) Gaetano ANGORA



CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI - ANNO _____

DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNEARE : _____	
LOCALITA' _____ COMUNE DI _____ (____)	
DATA: _____	ORA: _____
<u>LUOGO DI INTERVENTO:</u> ☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza dalla battigia mt. _____ ☐ Scogliera ☐ Pontile _____	
<u>STATO DEL TEMPO:</u> ☐ Sereno ☐ Nuvoloso ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
<u>STATO DEL MARE:</u> ☐ Calmo ☐ Poco mosso ☐ Mosso ☐ Agitato	
<u>RESIDENZA ASSISTITO:</u> Comune: _____ (____) Stato (se straniero): _____	<u>DATI ASSISTITO:</u> COGNOME: _____ NOME: _____ ETA': _____
<u>CAUSA INCIDENTE</u> ☐ TRAUMA (parte del corpo _____) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORI AL TORACE ☐ DOLORI ALLA TESTA ☐ DOLORI ALL'ADDOME	☐ PUNTURA DI MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA (indicare parte del corpo/organo e causa _____) ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO _____
<u>ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:</u> ☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 emergenza sanitaria ☐ ALTRO _____	
<u>ORGANIZZAZIONE INTERVENUTA:</u> ☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 emergenza sanitaria ☐ ALTRO _____	
<u>ANNOTAZIONI:</u>	
Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnanti o medico della struttura intervenuto. _____	



ALLEGATO B

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

SCHEDA NOTIZIE

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera.

QUADRO "A"	Denominazione stabilimento balneare _____ sito in località _____ nel _____ Comune _____ di _____ () alla via _____ n. _____
	Generalità titolare/gestore (o legale rappresentante della soc. _____) Sig. _____ nato a _____ il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ n° _____. - in qualità di _____ colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____ recapito telefonico del concessionario/gestore: _____
	rete fissa della struttura: ____/____/____ - mobile titolare struttura: ____/____/____ eventuali altre utenze: ____/____/____ - ____/____/____ - ____/____/____ (rete fissa sede società, mobile altri soggetti ecc. ecc. - indicare titolare utenza): _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia riguardante dotazione, mezzi di soccorso e medico.

QUADRO "B"	Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento balneare oltre a quelle cui all'ordinanza balneare: _____ (defibrillatore ecc.ecc) eventuale _____
	presenza di un medico presso lo stabilimento SI NO ☐ ☐
	Dott. _____ recapito telefonico di rete mobile del medico ____/____/____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera riguardante gli addetti alla sorveglianza/assistente ai bagnanti.

QUADRO "C"	1. Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ N° ____ brevetto di salvamento rilasciato da _____ N° _____ <i>recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti</i> ____/____/____ ;
	2. Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ N° ____ brevetto di salvamento rilasciato da _____ N° _____ <i>recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti</i> ____/____/____ ;
	3. Sig. _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente in _____ () alla via _____ N° ____ brevetto di salvamento rilasciato da _____ N° _____ <i>recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti</i> ____/____/____ ;

Firma del titolare/gestore/legale rappr

Firma del medico

Firma dell' addetto alla sorveglianza
